

Compagnia:

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l'Italia

compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Motocicli e Ciclomotori per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni ai terzi danneggiati causati dalla circolazione del veicolo assicurato (danni alla persona e danni alle cose)

Il massimale, per sinistro, è pari a 6.070.000,00€ per i danni alla persona e 1.220.000,00€ per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti nel sinistro.

Garanzie Accessorie Opzionali

Infortuni del Conducente

Tutela Legale

Incendio e Furto Totale del veicolo assicurato

Rinuncia parziale o totale alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza

Kasko

Estensione Furto parziale e Ricorso terzi da incendio

Assistenza

Le garanzie accessorie sono prestate nei limiti e fino all'importo del massimale stabilito, solo se espressamente sottoscritte in sede di conclusione del contratto e se il relativo premio è stato pagato.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione R.C.A.:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del veicolo in leasing, per i danni a cose.
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
- ✗ I parenti ed affini entro il terzo grado conviventi e a carico del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
- ✗ Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Conducente non abilitato alla guida.
- ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- ! Conducente minore di 25 anni in caso di opzione di "Guida esperta".
- ! Conducente diverso da quello indicato in polizza in caso di opzione di "Guida esclusiva".
- ! Partecipazione del veicolo assicurato a gare, competizioni sportive, prove ufficiali o allenamenti.
- ! Danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti o a quelle della carta di circolazione.
- ! Dolo del conducente, contraente e assicurato.
- ! Noleggio del veicolo in assenza di licenza.
- ! Circolazione con targa in prova in violazione delle disposizioni che ne regolano l'utilizzo.
- ! Certificato di circolazione non aggiornato.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati membri dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno e si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la polizza, solo a seguito dell'intervenuto pagamento del Premio e della ricezione del contratto sottoscritto dal Contraente.

La copertura assicurativa sarà operante dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, o del giorno del pagamento del premio se successivo, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione per una sola volta per ciascuna annualità e per un periodo massimo di 360 gg. Per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. La sospensione non può essere chiesta negli ultimi 60 gg. di validità dell'assicurazione, in caso di cessazione del rischio o successivamente alla cessione dell'Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

In caso di stipulazione dell'assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla conclusione.

Inoltre, ricorda che nel caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione o esportazione definitiva del veicolo sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C.A. già pagata relativamente al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.